



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 64/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del giudice

Primo Referendario dr.ssa Patrizia Esposito

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio per resa di conto n. **21448 a carico degli eredi di GUGLIERI Giuseppina**, nata a Genova il 12.03.1931 e deceduta ad Albenga (SV) il 20.03.2020, in qualità di titolare di struttura ricettiva corrente in Alassio (SV), come in atti del presente giudizio, relativamente alla riscossione e al versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019:

OMISSIS

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile - c.g.c.) e, in particolare, gli artt. 139 e 141 c.g.c.;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 27 dicembre 2018 e ss.mm.ii.;

Visto il ricorso per resa di conto proposto dal Pubblico Ministero in data 15 dicembre 2023 con cui è stata rilevata l'omessa presentazione del conto della gestione per l'anno 2019 da parte della citata titolare di struttura ricettiva corrente in Alassio (SV), in qualità di agente contabile tenuto alla riscossione e al versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno per l'esercizio.

Visto il decreto presidenziale con cui, in data 19 dicembre 2023, è stato designato questo giudice monocratico, a norma dell'art. 141, comma 2 c.g.c., per la trattazione del presente giudizio;

Considerato che, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 22/QM/2016 del 22 settembre 2016, i titolari delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale;

Considerato, altresì, che tale qualità sussiste anche dopo la novella di cui all'art. 180, co. 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attributiva per il gestore della struttura ricettiva della qualifica di *“responsabile d'imposta”*, da interpretarsi retroattivamente per effetto dell'art. 5 quinquies della legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cfr. C. conti, Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1; 16 giugno 2023, n. 57; 4 ottobre 2023, n. 79);

Visti gli artt. 613 e ss. del r.d. n. 827 del 23 maggio 1924 che stabiliscono come possa essere operata la ricostruzione della gestione, relativamente alla fattispecie concreta, anche in caso di morte dell'agente contabile, per quel che rileva la sopra citata norma disponendo espressamente che: *“nei casi di morte, d'interdizione o d'inabilitazione di un contabile, i conti sono resi rispettivamente dagli eredi o dai legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto”*;

Considerato che il giudizio per resa di conto è strumentale al successivo

giudizio di conto con il quale viene fatta valere responsabilità contabile e che quest'ultima, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso "*paradigma*" che caratterizza la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Corte cost., n. 371 del 20 novembre 1998; C. conti, Sez. riun., 11 dicembre 1996, n. 74/A); e che pertanto, ai fini dell'operatività del meccanismo previsto dall'art. 613 r.d. n. 827 del 1924, in tale sede e per l'eventuale successione nell'obbligazione restitutoria o risarcitoria, è necessario che, al decesso dell'agente contabile, vi sia stato il passaggio di gestione agli eredi ovvero che venga data la prova che il debito ereditario si era trasmesso agli eredi dell'agente contabile come destinatari dell'illecito arricchimento del dante causa (v. Corte conti, Sez. Lazio, n. 1656 del 24 agosto 2009 e n. 71 del 3 aprile 2017; Sez. Liguria, decreto n. 23 dell'11 ottobre 2022);

Osservato che l'obbligo di rendere il conto e lo speculare diritto ad ottenere il rendiconto da parte dell'amministrazione esprime l'interesse del soggetto pubblico, il cui denaro è stato oggetto di maneggio, a conoscere l'entità della gestione e la relativa attività posta in essere, assolvendo un primario dovere informativo, a tutela di un bene autonomo, quale è il diritto alla piena conoscenza, strumentale ma totalmente distinto da quello relativo all'accertamento all'eventuale esistenza di un debito, proprio del giudizio di conto;

Considerato che, nell'ambito di un giudizio di conto compilato d'ufficio nei confronti degli eredi, è stato affermato che: "*non può trascurarsi che nella materia dei conti giudiziali sussiste l'interesse pubblico all'accertamento*

officioso della regolarità delle gestioni contabili, con particolare riguardo al principio di continuità delle gestioni, anche ai fini della esatta determinazione del carico contabile che deve essere assunto dal contabile subentrante...” (Sez. Abruzzo n.73/2019).” (Corte conti, Sez. Basilicata, 16.12.2020, n. 46);

Ritenuta dalla giurisprudenza contabile l’imprescrittibilità dell’azione di resa di conto, facendosi valere con essa un diritto indisponibile inerente alla conoscenza della gestione del pubblico denaro (o bene) da parte del contabile (Corte conti, Sez. giur. Sicilia, 3.11.2021, n. 1087; cfr. *ex plurimis* Corte conti, Sezioni Riunite n. 720/A/1991, n. 794/A/1992 e n. 72/A/1996);

Osservato, altresì, che è noto, risalendo all’archetipo della custodia romanistica, che qualora sia prevista una relazione di sostituzione nell’attività giuridica nell’ambito di un rapporto gestorio patrimoniale (“*Ubi administratio gesta, ibi rationes reddendae*”), il legittimato è secondo l’ordinamento tenuto in ogni caso a motivare al titolare dei beni, documentando le attività svolte e, al termine della gestione, a restituire il residuo non giustificato con possibilità di accertamento giurisdizionale dell’obbligo. Nell’ambito del diritto civile, infatti, basta fare riferimento alla disciplina del contratto di mandato, che prevede all’art. 1713 c.c. l’“*obbligo di rendiconto*” ed il relativo giudizio per il “*rendimento dei conti*” ex art. 263 e ss. c.p.c., a quella delle obbligazioni nascenti dalla legge a seguito della gestione di affari (artt. 2028-2032 c.c.), a quella del conto della gestione dell’esecutore testamentario (art. 709 c.c.), oltre che ai rapporti giuridici gestori basati sulla segregazione patrimoniale, modellati sullo schema del *trust* e della proprietà fiduciaria propri dei sistemi giuridici di *common law* (cfr. art. 2645 ter c.c. ed anche, sul *pactum fiduciae*, Cass. Sez. un., sent. n. 6459 del 6 marzo 2020; Sez. Liguria, n. 2 dell’11 gennaio 2022);

Condiviso, pertanto, l'inquadramento offerto dalla Procura che ha rimarcato l'esistenza del diritto al rendiconto quale diritto sostanziale autonomo di natura strumentale diretto a consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'esercizio (eventuale) di ulteriori diritti, oggetto di un autonomo processo, considerando il principio per cui la morte del mandatario non fa venire meno l'obbligo di rendiconto, che grava sugli eredi, avendo il mandante diritto di essere informato della gestione posta in essere (v. Corte d'Appello Firenze, 05.06.1999, in Giust. Civ., 2000, I, 1136; Cass. civ. Sez. I, sent., 23.07.2010, n. 17283; Sez. II, 9.05.2017, ord. n. 11290; Sez. III sent., 22.03.2013, n. 7254).

Ritenuto innegabile che gli eredi che hanno accesso a tutti i beni del *de cuius*, abbiano anche un'obbligazione di restituzione dei registri e dei documenti attinenti alla gestione di beni o denaro altrui, quale oggetto di specifico obbligo a carico di ogni agente contabile riscuotitore come espressamente previsto dall'art. 621 del r.d. n. 827/1924, compendiandosi la condotta di rendicontazione richiesta nell'algebraica rielaborazione degli elementi documentali raccolti che sintetizzi l'attività compiuta dall'agente contabile;

Considerato che, nella specie, è stato dimostrato il passaggio di gestione dalla sig.ra Guglieri agli eredi, avendo gli stessi presentato rituale dichiarazione di successione e risultando subentrati nella titolarità di diritti immobiliari come emergente dalle visure in atti, estratte dalla conservatoria dei registri immobiliari; e che, in considerazione del subentro degli eredi, è stato ritenuto opportuno assegnare un termine particolarmente lungo per consentire la compilazione e il deposito dei conti (Sez. Liguria, decreto 19.12.2022 n. 50).

Visto il decreto di questo giudice n. 5 del 26 gennaio 2024, con cui è stato assegnato all'agente contabile il termine di 150 giorni dalla notifica del provvedimento per la presentazione del conto in questione ed al Comune di

	Alassio il termine di ulteriori 90 giorni decorrenti dalla presentazione del conto	
	per porre in essere gli adempimenti conseguenti e depositare il conto medesimo	
	presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, dandone notizia alla	
	Procura regionale; e, infine, al Pubblico Ministero il termine di trenta giorni	
	per la notificazione del ricorso e del decreto;	
	Verificata la regolarità e la tempestività della notificazione del ricorso per la	
	resa di conto e del pedissequo decreto n. 5/2024;	
	Accertato il deposito del conto giudiziale <i>de quo</i> da parte del Comune di	
	Alassio, in data 19 aprile 2024, che risulta trasmesso tramite l'apposito portale	
	informatico "Sireco" al n. 553461 e vistato dal Dirigente Responsabile del	
	Servizio Finanziario, unitamente ad un contratto di locazione datato 3 aprile	
	2019;	
	Sentito nell'udienza in camera di consiglio del 27 giugno 2024, il	
	rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore	
	Generale dott. Silvio Ronci, il quale ha concluso per l'estinzione del giudizio,	
	per cessata materia del contendere, risultando il conto depositato, unitamente	
	alla documentazione di corredo;	
	Considerato che, a seguito della presentazione del conto giudiziale da parte	
	degli eredi dell'agente contabile e del deposito del medesimo presso la	
	Segreteria della Sezione, è venuta a cessare la materia del contendere del	
	giudizio per resa di conto, impregiudicata ogni altra valutazione del merito del	
	conto presentato, spettante al Magistrato competente per territorio, cui si	
	trasmette il fascicolo;	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in	
	composizione monocratica,	
	6	

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del
giudizio in epigrafe,

DISPONE

la cancellazione della causa dal ruolo e la trasmissione della presente sentenza
ai sig.ri OMISSIS, al Sindaco del Comune di Alassio, al responsabile del
procedimento di cui all'art. 139, co. 2, c.g.c. ed al Pubblico Ministero;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione del fascicolo del presente giudizio al Magistrato istruttore per
quanto di eventuale competenza in ordine alla regolarità del conto giudiziale
depositato, oggetto del presente procedimento.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.

IL GIUDICE

~~(Patrizia Esposito)~~

~~F.to digitalmente~~

~~Depositato in Segreteria il 4 LUGLIO 2024~~